



# CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO PUBBLICAZIONE**

Foglio notizie:

**APPROVATO**

**con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/06/2012**

**MODIFICATO**

**PUBBLICATO**

All'Albo Pretorio per 15 giorni:  
- all'adozione della delibera di approvazione dal 11/07/2012

**ENTRATO IN VIGORE** in data 27/07/2012, sedicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione.

**Art. 1**  
**(Finalità)**

Il presente regolamento disciplina la comunicazione pubblica dei lavori del Consiglio Comunale, tramite ripresa audio-video di trasmissione televisiva o a mezzo web, delle riunioni del Consiglio stesso, che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni normative aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

**Art. 2**  
**(Funzioni)**

Il Comune di Caorle attribuisce alla diffusione televisiva o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

**Art. 3**  
**(Organo competente - Autorizzazioni)**

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio Comunale. In tale veste egli:

- può stabilire quali argomenti debbano essere esclusi dalla ripresa televisiva per motivi di segretezza o di tutela della privacy, autorizzandone la registrazione parziale o limitata a specifiche tematiche, con modalità direttamente impartite al responsabile della troupe o, nel caso di riprese effettuate dall'Ente, al personale comunale di segreteria;
- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la successiva messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, che si intendono autorizzate con l'approvazione del presente regolamento, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, di volta in volta, conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.

I soli terzi che potranno richiedere l'autorizzazione di cui al comma precedente sono emittenti televisive che operano in ambito locale o nazionale.

A tal fine i soggetti terzi interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, di tutta la normativa in materia di riservatezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Dovrà inoltre essere autorizzata dal Presidente del Consiglio l'introduzione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti professionali di videoripresa e l'eventuale utilizzo di servizi di proprietà del Comune.

**Art. 4**  
**(Modalità delle riprese audio video - Responsabilità)**

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta, l'intervento verbale di ciascun consigliere o amministratore dovrà essere ripreso integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni pubblicitarie.

Ultimata la seduta del Consiglio Comunale, potranno essere messe in onda subito dopo, in forma integrale e chiara, anche eventuali interviste ai consiglieri o amministratori; durante i lavori del

Consiglio le interviste potranno essere concesse esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile per le opinioni e le affermazioni diffuse attraverso lo strumento televisivo; il Comune di Caorle è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle suddette opinioni.

#### **Art. 5 (Tutela dei dati sensibili)**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.º 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che riguardano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentino, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti di questo, possono essere limitate, sulla base di richieste pervenute in tal senso, dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, da ciascuno dei Consiglieri comunali o da terzi presenti alla seduta.

#### **Art. 6 (Limiti di trasmissione e commercializzazione)**

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

E' vietata la diffusione parziale delle riprese qualora risultino in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, fatta eccezione per le trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

Il Presidente del Consiglio Comunale, nel caso di violazione dei principi di completezza e di imparzialità nelle registrazioni e nella diffusione delle stesse da parte di soggetti autorizzati, ne notizierà il Sindaco per l'avvio delle relative azioni, che, nei casi di particolare gravità, potranno comportare il divieto di effettuare riprese per un periodo determinato.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo di cui al presente regolamento da parte di chiunque.

## **Indice**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Organo competente - Autorizzazioni

Art. 4 Modalità delle riprese audio video - Responsabilità

Art. 5 Tutela dei dati sensibili

Art. 6 Limiti di trasmissione e commercializzazione